

**Sezione:** PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 318

**Anno:** 2017

**Materia:** PENSIONI

**Data pubblicazione:** 12/09/2017

Sent. n.318/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai signori magistrati:

Dott. Salvatore NICOLELLA      Presidente f.f.

Dott.ssa Rita LORETO          Consigliere

Dott.ssa Emma ROSATI          Consigliere rel.

Dott.ssa P. M. Adriana LA CAVA   Consigliere

Dott.ssa Elena TOMASSINI      Consigliere

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nei giudizi pensionistici di appello iscritti ai nn. 49562 e 49633 del registro di Segreteria, proposti, rispettivamente, 1) dal Ministero INTERNO-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con sede in Roma, Via A. DEPRETIS, n. 45/A, rappresentato e difeso dal Direttore Centrale *pro tempore* Prefetto dott. Massimo Maria MAZZA e 2) dal Ministero DIFESA-Direzione Generale della Previdenza militare e della Leva, con sede in Roma, Viale dell'Esercito, n. 186, rappresentato e difeso dal Direttore Generale *pro tempore* e in sua vece dalla dott.ssa Patrizia DE MICHELIS, avverso la sentenza n.133/2015, depositata il 20 febbraio 2015, della Sezione giurisdizionale per la Regione PUGLIA, CONTRO i signori: 1) APPELLO INTERNO: COLICCHIA Rosario, BARBATI Raffaele, RIGNANESE Raffaele, CAGNAZZO Orlando, FERRARA Antonino, CARINGELLA Rocco, RANUCCI Michele, PINTO Sante, CALIENDO Soccorsa ved. LANDI Ferruccio, LIQUORI Luigi, STANISCI Nazario, GIACOVELLI Dino, MANFREDI Roberto, SPIEZIA Luigi, CICCARELLI Maria Gala ved. GALA Fulvio, LOVECCHIO Maria ved. ZINNAI Alessandro, GALLO Vincenzo, RAGO Giuseppe, SCHIAVONE Angelo, CARENZA Giovanni, BIZZARRO Pasquale, SOVERETO Diego, ERRICHELLO Antonio, CALABRESE Nicola, CARBONELLA Giuseppe, TUCCI Ida ved. CAIRO Ernesto, tutti ex appartenenti alla POLIZIA di STATO, rappresentati e difesi, in primo grado dall'avv. Luigi PARENTI, elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie, n. 38, presso lo studio del medesimo avvocato. 2) APPELLO DIFESA: PRENCIPE Giorgio, CAVALIERE Michele e CAVALIERE Pasquale, il PRENCIPE e il CAVALIERE Michele, quali ex appartenenti all'ARMA dei CARABINIERI, rappresentati e difesi in primo grado – eccetto il signor CAVALIERE Pasquale – dall'avv. Luigi PARENTI, elettivamente domiciliati nel suo studio, in Roma, Viale delle Milizie, n. 38. Il medesimo avvocato L. PARENTI rappresentava e difendeva anche il sig. ERREDE Mario (ex appartenente alla GUARDIA di FINANZA), rispetto al quale, tuttavia, non risulta elevato atto d'appello; APPELLI nei confronti del MINISTERO ECONOMIA e FINANZE nonché, alternativamente, del MINISTERO DIFESA e del MINISTERO INTERNO.

Visti tutti gli atti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 dicembre 2016, il relatore Consigliere dott.ssa Emma ROSATI, la dott.ssa Maria Luisa GUTTUSO, per delega del Direttore Generale, dott.ssa Maura PAOLOTTI per il Ministero DIFESA; assenti i legali degli appellati; non rappresentato il Ministero INTERNO e non costituito il Ministero ECONOMIA e FINANZE.

### **Ritenuto in FATTO**

Con la sentenza impugnata, il GUP presso la sezione territoriale della PUGLIA accoglieva il ricorso collettivo proposto dagli appellati (tutti ex dipendenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza – il solo ERREDE Mario, non appellato - ), diretto ad ottenere l'accertamento del diritto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici, secondo le seguenti richieste: - riliquidazione del trattamento in godimento sulla base del computo dei miglioramenti economici di cui all'accordo contrattuale 1985-1987; - ricalcolo dell'indennità di buonuscita tenendo conto dei suddetti miglioramenti; - maggiorazione del 18% dell'assegno funzionale previsto dalle LL. n. 468/1987 e n. 472/1987; - riliquidazione dei sei scatti stipendiali.

La sentenza – dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita – ha accolto i ricorsi: a) per la riliquidazione del trattamento in base all'accordo 1985-1987 in quanto il DPR n. 150/1987 che lo ha recepito non opera una distinzione tra gli effetti giuridici ed economici, individuando soltanto i riferimenti temporali della sua durata, disattendendo quanto deciso con la deliberazione della Sezione del controllo della Corte dei conti, n. 44 del 20 giugno 1991, ritenuta errata in diritto; b) per l'applicabilità dell'aumento del 18% all'assegno funzionale; c) per la riliquidazione dei sei scatti stipendiali, in quanto costituenti una integrazione dei benefici previsti dall'accordo recepito con il citato DPR n. 150/1987.

Avverso detta sentenza hanno prodotto distinti appelli il Ministero dell'INTERNO ed il Ministero della DIFESA deducendo, il primo, errori di diritto in quanto, a) i benefici dell'accordo 85-87 non possono trovare applicazione ai dipendenti cessati dal servizio fino al 1° gennaio 1986; al riguardo, si distinguono singole posizioni dei ricorrenti, contestando anche i calcoli effettuati dal CTU; b) la maggiorazione del 18% dell'assegno funzionale è stata esclusa dalla sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti n. 6/QM/2004, confermata dalle successive nn. 9/QM/2006 e 9/QM/2011; c) il primo Giudice ha pronunciato *ultra petita* in ordine ai sei scatti stipendiali, in quanto mentre la richiesta iniziale era diretta ad ottenere la riliquidazione degli scatti sulla base del computo dell'assegno funzionale, la sentenza ha affermato il diritto alla riliquidazione dei sei scatti aggiuntivi previsti dall'art. 6bis DL n. 387/1987, anche nei confronti di dipendenti posti in congedo prima della decorrenza del beneficio e senza applicazione del termine di prescrizione. Il secondo (Ministero DIFESA) ha dedotto: a) nullità-inesistenza della sentenza per indeterminatezza assoluta sull'identità di uno dei ricorrenti, Michele CAVALIERE, poi individuato dal CTU in Pasquale CAVALIERE; b) violazione degli artt. 1, DPR n. 150/1987 e 2, comma 16, L. n. 472/1987, in quanto gli aumenti retributivi previsti dal DPR cit. sono utili ai fini della determinazione della pensione solo per il personale cessato dal servizio successivamente alla data di decorrenza economica degli effetti del contratto; c) difetto di motivazione, in quanto la sentenza dopo aver escluso l'applicabilità dei benefici previsti dall'accordo contrattuale al personale cessato 'a domanda', li ha poi applicati ad un ricorrente cessato 'a domanda';

d) violazione ed errata applicazione di legge, per aver affermato l'applicabilità dell'aumento del 18% all'assegno funzionale, fatto escluso dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite; e) inapplicabilità dei sei scatti ai dipendenti cessati dal servizio prima del 16 novembre 1987, data di entrata in vigore della norma che prevede il beneficio e, comunque, ai dipendenti cessati 'a domanda'.

Con Ordinanza n. 14/2016 dell'8 febbraio 2016, questa Sezione ha accolto le istanze di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, avanzate in sede d'appello da entrambi i Ministeri.

Sono in atti due memorie di costituzione, una degli eredi RAGO Giuseppe (atto del 17 novembre 2016, recepito il 21 novembre 2016) che chiedono il rigetto dell'appello n. 49562 e l'altra del 14 dicembre 2015, dei signori COLICCHIA Rosario più 28 (compreso Mario ERREDE), che chiedono, sostanzialmente, anch'essi la conferma dell'impugnata sentenza.

All'odierna udienza pubblica, la dott.ssa M.L. GUTTUSO si è riportata alle considerazioni dell'appello del Ministero DIFESA, insistendo per la nullità-inesistenza della sentenza nei confronti di Pasquale CAVALIERE, risultando infatti, che la delega legale sia stata fornita da Michele CAVALIERE, che, comunque, risulta cessato nel '73 e pertanto non può vedersi applicare una normativa successiva (DPR n. 150/1987). Pasquale CAVALIERE, peraltro, è cessato 'a domanda' e non gli si può applicare il 18%. Non risulta alcuna motivazione sul mancato adeguamento del GUP alle sentenze delle Sezioni Riunite [citate più sopra] in materia di aumento del 18%. Quanto agli scatti per il personale dell'Arma dei Carabinieri, la relativa legge è entrata in vigore il 16 novembre 1987, mentre gli interessati sono cessati prima e non si applica nei loro confronti. Ha insistito per l'accoglimento dell'appello.

### **Considerato in DIRITTO**

Gli appelli all'esame risultano già riuniti nell'Ordinanza n. 014/2016 dell'8 febbraio 2016.

1) APPELLO MINISTERO INTERNO (n. 49562): punto A) Gli aumenti retributivi previsti dal DPR n. 150/1987, con le decorrenze ivi stabilite, sono utili ai fini della determinazione della pensione nei confronti del personale cessato dal servizio successivamente alla data di decorrenza economica degli effetti del contratto. La decorrenza degli effetti economici è fissata al 1° gennaio 1986 e si protrae fino al 30 giugno 1988, **escludendo quindi tutti coloro cessati fino all'1.1.1986.**

Ciò premesso, in accoglimento del medesimo punto A) dell'appello del M. INTERNO, i signori BIZZARRO, CALABRESE, ERRICHELLO, GALLO, SCHIAVONE e CARENZA non possono essere destinatari dei benefici contrattuali di cui al già cit. DPR n. 150, in quanto la posizione degli stessi, alla data di decorrenza del triennio economico 1986-1988, era di pensionati, per cui non risulta possibile attribuire loro benefici 'stipendiali' derivanti da una contrattazione collettiva, che disciplina i rapporti di lavoro, la cui copertura finanziaria viene assicurata da apposito stanziamento; fra essi, in particolare, i signori GALLO e SCHIAVONE, congedati 'a domanda' non possono mai – comunque – rientrare fra i possibili destinatari della suddetta normativa. Nella predetta fattispecie, i calcoli erano prettamente onere della pubblica amministrazione e l'appello, sul punto, va accolto.

Punto A2) Circa i calcoli adottati nei prospetti/decreti della pubblica amministrazione (M. INTERNO), per i benefici pensionistici in questione, il primo giudice – ricorrendo ad apposita CTU – non ha assolutamente

motivato, né appare aver esaminato ed eventualmente contestato, le modalità di calcolo operate dall'amministrazione dell'Interno; neppure ha motivato il GUP, circa il perché si sia discostato dalla deliberazione della Sezione del controllo, n. 44 emessa nell'adunanza del 20 giugno 1991, ritenuta apoditticamente 'errata in diritto', riconoscendo invece – secondo i calcoli del CTU – i benefici pensionistici *de quibus*, sostanzialmente retrodatando i benefici stessi, senza esprimere alcuna congrua motivazione e senza esplicitare alcuna argomentazione circa l'operato dell'Amministrazione, che ha rivisto le modalità di attribuzione dei benefici, attribuendoli a decorrere dal 01.1.1988.

Il Ministero dell'INTERNO, in sede d'appello ha, perciò, contestato il riconoscimento dei benefici *de quibus* sulla base dei calcoli effettuati dal CTU in favore dei signori: COLICCHIA, BARBATI, RIGNANESE, FERRARA, CARINGELLA, RANUCCI, PINTO, CALIENDO ved. LANDI, LIQUORI, STANISCI, GIACOVELLI, MANFREDI, SPIEZIA, CICCARELLI ved. GALA, LOVECCHIO ved. ZINNAI.

Su questo punto, il Collegio, ritenendo evidente un difetto assoluto di motivazione, ritiene di dover annullare la sentenza in 'parte qua', stabilendo che gli atti debbano ritornare al primo giudice, perché in diversa composizione monocratica esprima adeguata motivazione sulla corretta scelta dei criteri di calcolo da applicare nella fattispecie, anche con riferimento alla deliberazione della Sezione del controllo, n. 44 del 20 giugno 1991.

Punto C) In merito al riconoscimento della maggiorazione del 18% dell'assegno funzionale per il trattamento pensionistico, l'appello va accolto, in quanto nessuno degli originari ricorrenti può ritenersi destinatario del suddetto beneficio, ai sensi del consolidato principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite, nelle sentenze nn. 6/QM/2004 e 9/QM/2006, ribadito anche nella sent. n. 9/QM/2011. Da esse promana con certezza il principio inequivocabile in base al quale *"l'assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall'art. 1, comma 9, DL 16 settembre 1987, n. 379, convertito nella Legge 14 novembre 1987, n. 468, nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di polizia dall'art. 6, DL 21 novembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella Legge 20 novembre 1987, n. 472, ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all'art. 53, comma 1 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 16 della Legge 29 aprile 1976, n. 177"*.

Punto D) Circa la riliquidazione dei sei scatti aggiuntivi, previsti dall'art. 6bis del DL n. 387 del 21 settembre 1987, conv. in L. n. 472 del 20 novembre 1987, accolta dal GUP, questo Collegio ritiene – accogliendo il relativo motivo d'appello - che sia stato violato, sul punto, il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 cpc) in quanto la richiesta iniziale dei ricorrenti era diretta ad ottenere la riliquidazione dei sei scatti stipendiali, sulla base del computo dell'assegno funzionale, mentre il GUP si è pronunciato sulla riliquidazione dei sei scatti aggiuntivi, introdotti dal cit. art. 6bis. Questa problematica è del tutto *ultra petita* e risulta totalmente estranea a questo giudizio.

Circa la prescrizione – nuovamente eccepita dall'amministrazione – nell'articolazione di questo stesso motivo di diritto, ancora *subD*) va detto che essa rimane assorbita dall'accoglimento dell'appello sul punto, secondo quanto più sopra rilevato, fatta salva – comunque – la pronuncia del primo giudice sul tema, con riferimento alla parte di sentenza annullata per difetto di

motivazione, di cui al precedente punto A2).

Atteso l'accoglimento parziale dell'appello del Ministero dell'Interno, con rinvio del giudizio al primo giudice, la regolazione delle spese di giudizio è liquidata al definitivo.

2) APPELLO MINISTERO DIFESA (n. 49633): preliminarmente occorre rilevare che il sig. ERREDE Mario (ex appartenente alla Guardia di Finanza) non risulta appellato, benchè abbia firmato insieme ad altri l'atto di costituzione in giudizio per mezzo dell'avv. Luigi PARENTI.

Nulla è perciò a decidere sulla sua posizione processuale.

Punto A) Va dichiarata la nullità parziale della sentenza qui impugnata, in relazione alle statuizioni nei confronti del sig. Pasquale CAVALIERE, che non risulta essere stato parte nel giudizio, atteso che firmatario del conferimento dell'incarico legale nel giudizio *de quo* risulta essere il sig. Michele CAVALIERE. Punto B1) Va chiarito che il DPR 10 aprile 1987, n. 150 riguarda la Polizia di Stato, e, comunque, non c'è pronuncia su Michele CAVALIERE (la pronuncia riguarda altro soggetto, Pasquale CAVALIERE); Michele CAVALIERE, tuttavia non poteva comunque minimamente beneficiare dei miglioramenti stipendiali introdotti per il triennio 1986-1988, essendo cessato 13 anni prima dell'entrata in vigore dei nuovi stipendi; sul punto, quindi, questo Collegio accoglie l'appello, avverso Michele CAVALIERE, anche con riferimento alla non spettanza della maggiorazione del 18%. Punto B3) L'appello va altresì accolto nei confronti del sig. Giorgio PRENCIPE, cui non spetta l'inclusione dell'assegno funzionale nella base pensionabile, ai fini della maggiorazione del 18%. Punto B4) Circa l'art. 6bis della legge n. 472/1987, va precisato che trattasi di norma dettata per la Polizia di Stato e che, comunque, essa è inapplicabile nei confronti di Michele CAVALIERE, cessato il 1° aprile 1973, mentre per il sig. Giorgio PRENCIPE l'appello si appalesa inammissibile per genericità.

In conclusione, questo Collegio accoglie parzialmente l'appello del Ministero dell'Interno, secondo quanto in parte motiva, con rinvio al primo giudice, in diversa composizione monocratica, circa quanto evidenziato in parte motiva, subA2) dell'appello n. 49562; dichiara la parziale nullità della sentenza ed inoltre accoglie altresì parzialmente l'appello del Ministero della Difesa, secondo le statuizioni di cui in parte motiva. Dichiara l'inammissibilità di esso per il resto.

Le spese di giudizio relative all'appello del Ministero dell'INTERNO sono rimesse al definitivo; le spese di giudizio relative all'appello del Ministero della DIFESA si possono compensare, attesa la particolarità e la difficoltà interpretativa della materia oggetto d'appello.

Nulla per le spese di giustizia.

**PER QUESTI MOTIVI**

**LA CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE  
D'APPELLO**

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezioni reiette, **ACCOGLIE parzialmente l'appello n. 49562, nei termini precisati in parte motiva e rinvia al primo giudice, in diversa composizione monocratica, gli atti del giudizio, con riferimento al punto A2) della parte motiva.**

**Spese al definitivo.**

**DICHIARA la parziale nullità della sentenza impugnata ed inoltre ACCOGLIE parzialmente l'appello n. 49633, secondo quanto in parte**

**motiva sub A, B1, B3 e B4.**

**DICHIARA l'inammissibilità parziale dello stesso appello n. 49633, per il resto.**

**Spese compensate.**

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per il conseguenziale seguito di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2016, proseguita il 2 febbraio 2017.

**Il Consigliere estensore      Il Presidente f.f.**

**(f.to dott.ssa Emma ROSATI) (f.to dott. Salvatore NICOLELLA)**

Depositata in Segreteria il 12 SET.2017

IL DIRIGENTE

f.to Daniela D'Amaro